Allegato A) all'atto Rep. n. 5334/1857	
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	
"SOCIETÀ ITALIANA DI ODONTOIATRIA FORENSE - S.I.O.F. "	
TITOLO I	
Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	
E' costituita un'associazione sotto la denominazione sociale	
di "SOCIETA' ITALIANA DI ODONTOIATRIA FORENSE - S.I.O.F." con	
sede in Modena Via Schiocchi n. 12 presso il domicilio del	
Presidente del Consiglio Direttivo.	
Il trasferimento della sede in caso di mutamento della persona	
del Presidente del Consiglio Direttivo o del suo domicilio,	
non comporta modifica dello statuto dell'associazione.	
Articolo 2 - SCOPI	
L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di svol-	
gere attività di utilità sociale e di aggiornamento e di pro-	
mozione scientifica culturale interdisciplinare nei confronti	
degli associati e di terzi, nel campo medico - sanitario con	
particolare riguardo ed attenzione alle tematiche medico lega-	
li di pertinenza dell'odontoiatria secondo la più ampia acce-	
zione, compresa la chirurgia maxillo - facciale e igiene den-	
tale.	
L'Associazione persegue i seguenti obbiettivi:	
- promuovere l'organizzazione, il coordinamento e la parteci-	
pazione a gruppi di studio, corsi, incontri, seminari, con-	
gressi e pubblicazioni relativi allo scopo dell'associazione;	

- agevolare l'aggiornamento medico - legale di interesse odon-	
toiatrico e la divulgazione, presso gli operatori di detto	
settore, di leggi, norme, regolamenti e circolari che disci-	
plinano l'esercizio della professione odontoiatrica;	
- studiare e promuovere linee guida e di condotta per unifor-	
mare la compilazione di cartelle cliniche odontoiatriche anche	
in relazione al consenso informato.	
E' esclusa qualsiasi finalità politica e sindacale ovvero di	
tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.	
Per il raggiungimento delle finalità sopra dette l'Associazio-	
ne potrà curare direttamente l'organizzazione di eventi, cor-	
si, incontri collettivi, gruppi di studio, seminari, congressi	
et simila, nonché collaborare con qualsiasi persona e/o ente	
pubblico o privato nella realizzazione degli stessi.	
Articolo 3 ORGANI	
Sono Organi dell'Associazione:	
a) l'Assemblea degli Associati;	
b) il Consiglio Direttivo;	
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;	
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;	
e) il Collegio dei Probiviri;	
f) il Collegio degli associati Fondatori.	
Articolo 4 - DURATA	
L'Associazione ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2099	
(duemilanovantanove) ed è rinnovabile di quinquennio in quin-	

quennio.	
TITOLO II	
Degli Associati	
Articolo 5 - CATEGORIE DI ASSOCIATI	
Sono membri dell'associazione:	
a) gli associati Ordinari;	
b) gli associati Onorari;	
c) gli associati Fondatori.	
Sono associati Ordinari i medico chirurghi, gli odontoiatri	е
i cultori del diritto, la cui domanda, controfirmata da du	ıe
soci fondatori e/od ordinari, venga accettata su proposta de	21
Consiglio Direttivo dall'Assemblea degli associati; sono asso)—
ciati Onorari coloro che per particolari meriti o riconosci	
menti vengano ammessi come tali previa delibera dell'Assemble	ea
degli associati. E' preclusa espressamente la possibilità d	li
una partecipazione temporanea alla vita associativa.	
Articolo 6 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI	
Gli associati ordinari, gli associati Fondatori e i Past Pre	1
sident, sono tenuti al versamento di una quota associativa ar	
nuale il cui importo sarà stabilito annualmente da apposit	
delibera del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea de	
gli associati. Il pagamento della quota conferisce il diritt	
di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione. I	
quota non è rivalutabile, né trasmissibile a terzi, ad ecce	;-

Articolo 7 - RECESSO

L'Associato, in regola con il versamento della quota associativa, il quale intende recedere dall'Associazione, deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima. Colui che è receduto, se intende essere riammesso nell'Associazione, deve presentare una nuova domanda al Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - ESCLUSIONE

Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione degli Associati che non abbiano provveduto al versamento della quota associativa per almeno due anni. L'escluso può essere riammesso a seguito di presentazione di nuova domanda.

Articolo 9

E' escluso l'Associato il quale commette gravi infrazioni ai principi della Deontologia Professionale ovvero mantiene consapevolmente una condotta tale da arrecare grave pregiudizio all'associazione ed agli altri associati. L'esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo, dopo la valutazione, e parere obbligatorio ma non vincolante, del Collegio dei Probiviri, i quali emettono parere sul caso e a cui è data la facoltà di ascoltare l'associato. Il provvedimento di esclusione è assunto dall'Assemblea a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi degli Associati aventi diritto al voto presenti alla riunione.

TITOLO III

DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
Articolo 10 - ASSEMBLEA	
L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Pre-	
sidente su richiesta del Consiglio Direttivo o di un terzo de-	
gli associati aventi diritto di voto a mezzo raccomandata, po-	
sta elettronica o fax quindici giorni prima della riunione.	
Essa potrà essere convocata anche al di fuori della sede so-	
ciale purchè in Italia.	
L'Assemblea è costituita dagli Associati Ordinari e Fondatori.	
Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il	
versamento delle quote. Ad ogni associato spetta un voto.	
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Diretti-	
vo, in mancanza dal Vice Presidente se nominato, in mancanza	
di entrambi su designazione dell'assemblea.	
Articolo 11	
L'Assemblea ordinaria è convocata obbligatoriamente una volta	
all'anno e delibera sulle questioni iscritte all'ordine del	
giorno dal Consiglio Direttivo.	
Articolo 12	
L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente	
costituita quando è presente la maggioranza degli aventi di-	
ritto al voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza de-	
gli associati presenti alla riunione aventi diritto al voto.	
In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente	

costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli a-	
venti diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.	
Sono ammesse deliberazioni a scrutinio segreto, se l'Assemblea	
lo decide a maggioranza. L'assemblea ordinaria approva il ren-	
diconto economico e finanziario che obbligatoriamente ogni an-	
no deve essere redatto dal tesoriere e approvato dal Consiglio	
Direttivo e nomina le cariche dell'associazione. Le delibere	
assembleari rimangono depositate presso la sede dell'Associa-	
zione.	
Articolo 13	
L'Assemblea straordinaria delibera:	
1) sulle proposte di scioglimento dell'Associazione e di modi-	
fica dello Statuto;	
2) and conformants di natoni atmondianni al Consinlia Dinat	
2) sul conferimento di poteri straordinari al Consiglio Diret-	
tivo;	
tivo;	
tivo; 3) su ogni altro caso previsto dal presente Statuto.	
tivo; 3) su ogni altro caso previsto dal presente Statuto. Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO	
tivo; 3) su ogni altro caso previsto dal presente Statuto. Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed è composto	
tivo; 3) su ogni altro caso previsto dal presente Statuto. Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed è composto da nove membri effettivi: Presidente, Vice Presidente, Segre-	
tivo; 3) su ogni altro caso previsto dal presente Statuto. Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed è composto da nove membri effettivi: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Segretario Culturale e quattro Consiglieri.	
tivo; 3) su ogni altro caso previsto dal presente Statuto. Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed è composto da nove membri effettivi: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Segretario Culturale e quattro Consiglieri. Requisito fondamentale e necessario per poter essere eletto	
tivo; 3) su ogni altro caso previsto dal presente Statuto. Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed è composto da nove membri effettivi: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Segretario Culturale e quattro Consiglieri. Requisito fondamentale e necessario per poter essere eletto alla carica di Presidente è essere associato fondatore ovvero	
tivo; 3) su ogni altro caso previsto dal presente Statuto. Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed è composto da nove membri effettivi: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Segretario Culturale e quattro Consiglieri. Requisito fondamentale e necessario per poter essere eletto alla carica di Presidente è essere associato fondatore ovvero associato ordinario con una anzianità di almeno cinque anni.	

associato ordinario con una anzianità di almeno tre anni. Dopo	
associate oraniario con una anzianita di almeno ere anni. Dopo	
che l'assemblea ha eletto il Consiglio Direttivo, quest'ultimo	
elegge fra i suoi membri il Presidente e le varie cariche. Il	
Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta del Presidente,	
ogni volta che lo ritiene opportuno, o di almeno tre dei suoi	
componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito	
con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le de-	
liberazioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di	
parità prevale il voto del Presidente. Al Consiglio Direttivo	
possono partecipare i Past President con diritto di voto, sen-	
za condizionare il quorum costitutivo del Consiglio Direttivo	
stesso. Tutti gli associati fondatori hanno diritto a parteci-	
pare in qualità di uditori e su proposta del Presidente a sco-	
po consultivo, a qualunque Consiglio Direttivo senza diritto	
di voto.	
Articolo 15	
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e	

Articolo 16 - PRESIDENTE

li.

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In sua assenza od impedimento, la firma e la rappresentanza sociale spettano al Vice Presidente, se eletto.

svolgono gratuitamente le loro funzioni, essi sono rieleggibi-

Articolo 17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri e	
dura in carica due anni. Esso controlla la regolarità della	
gestione economico finanziaria, e la corrispondenza del bilan-	
cio consuntivo alle operazioni effettuate, redigendo poi appo-	
sita relazione, che viene trasmessa all'Assemblea degli Asso-	
ciati.	
Articolo 18	
Qualora il Collegio nell'effettuare le operazioni di controllo	
e di verifica menzionate, riscontri delle irregolarità, chie-	
derà per iscritto i necessari chiarimenti al Consiglio Diret-	
tivo e ne informerà se del caso l'Assemblea degli Associati.	
Articolo 19 COLLEGIO DEI PROBIVIRI	
Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, viene elet-	
to dall'Assemblea e dura in carica due anni. I Probiviri sono	
immediatamente rieleggibili per un solo altro mandato. Il Col-	
legio dei Probiviri esprime il parere obbligatorio ma non vin-	
colante in materia di violazioni disciplinari, e sulle altre	
materie rimesse al suo esame dal Consiglio Direttivo o dal-	
l'Assemblea.	
Articolo 20 - COLLEGIO DEGLI ASSOCIATI FONDATORI	
Fanno parte del Collegio degli associati Fondatori tutti colo-	
ro che sono indicati nell'atto costitutivo dell'Associazione.	
Il Collegio ha funzioni di indirizzo culturale che può espri-	
mere nei confronti del Consiglio Direttivo e dal quale può es-	
sere consultato a tale scopo.	

TTTOLO TV

TITOLO IV	
DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE	
Articolo 21	
Costituiscono patrimonio dell'associazione i beni a qualsiasi	
titolo, anche mortis causa, pervenuti all'Associazione stessa.	
Costituiscono, altresì, patrimonio dell'Associazione le quote,	
le contribuzioni ordinarie e straordinarie versate dagli asso-	
ciati.	
Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distri-	
buire utili, o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o	
capitale agli associati.	
Le quote degli associati sono trasmissibili solo mortis causa.	
Articolo 22	
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli	
associati provvede a nominare un liquidatore il quale, in con-	
formità a quanto dispone la legge, devolverà il patrimonio re-	
siduo dell'Associazione ad altra Associazione con finalità a-	
naloghe o ai fini di pubblica utilità, sentiti l'organismo di	
controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 Di-	
cembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla	
legge.	
TITOLO V	
DELLO SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE	
Articolo 23	
L'Associazione si scioglie:	

a) per volontà degli associati;	
b) in ogni caso previsto dalle leggi vigenti;	
c) per decorso del termine.	
TITOLO VI	
NORME DI RINVIO	
Articolo 24	
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si	
richiamano, nell'ordine, le norme di legge e gli usi in mate-	
ria che risultano applicabili alle associazioni non ricono-	
sciute.	
F.to: Maurizio Ripari	
F.to: Chiara Malaguti Notaio	